



Ente Capofila: Comune di Bra,  
Piazza Caduti per la Libertà, 14  
12042 Bra (CN)  
Unità di Staff CUC  
[cuc@comune.bra.cn.it](mailto:cuc@comune.bra.cn.it)  
Tel.: 0172.438216-247-125  
[comunebra@postecert.it](mailto:comunebra@postecert.it)  
[www.comune.bra.cn.it](http://www.comune.bra.cn.it)

Rif. N. 2524875  
Bra, \_\_\_\_\_

**Spettabili DITTE**

OGGETTO: COMUNE DI SOMMARIVA PERNO. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE, DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP SPA.  
CIG: \_\_\_\_\_

Amministrazione competente delegata

DENOMINAZIONE: **CENTRALE DI COMMITTENZA DI BRA**

ENTE CAPOFILA: Comune di Bra - Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)

PUNTI DI CONTATTO: Unità di Staff CUC (*struttura operante come CUC del Comune di Bra*)

Codice AUSA: 0000543543

Telefono: 0172.438125 / 247 /216

E-mail: [cuc@comune.bra.cn.it](mailto:cuc@comune.bra.cn.it) E-mail certificata: [comunebra@postecert.it](mailto:comunebra@postecert.it)

Indirizzo internet: [www.comune.bra.cn.it](http://www.comune.bra.cn.it)

Dirigente responsabile: Dr.ssa Monica Basso

RUP: arch. Monica Perno

Amministrazione delegante

DENOMINAZIONE: **COMUNE DI SOMMARIVA PERNO**

con sede in P.zza Marconi N. 8 – 12040 Sommariva Perno (CN), cod.fisc.: 82001660040

SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI - Responsabile del Servizio: Sig.ra Adriana Venturino

Responsabile Unico del Progetto: Sig.ra Adriana Venturino - <http://www.comune.sommarivaperno.cn.it/>

## PREMESSE

Per l’affidamento in argomento, l’attività di committenza ausiliaria svolta dalla Centrale di committenza di Bra, consiste nella gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante delegante interessata, in forza della delega di cui alla determinazione 13 del 08/05/25 del Comune di Sommariva Perno (convenzione n. 293 del 15/05/2025, DCC Comune di Sommariva Perno n. 11/2024). I compiti dell’Ente Capofila (operante come centrale di committenza in convenzione, ex art. 62 del D.Lgs n. 36/2023) si esauriscono con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento e inerente alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra nell’autonomia del singolo Ente delegante per il quale si espleta la procedura. Pertanto, ove non diversamente specificato e/o dettagliato, la Centrale di committenza di Bra, svolge le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase di scelta del contraente, con riferimento a tale fase di competenza, ai sensi degli articoli 15 co.9 e 62 co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato designato quale RUP della centrale di committenza l’arch. Monica Perno.

Richiamata la sopra indicata determinazione a contrarre del Comune di Sommariva Perno, con determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dell’Unità di Staff CUC del Comune di Bra, questa Centrale di Committenza, in nome e per conto del Comune di Sommariva Perno, ha avviato la procedura, mediante attività di committenza ausiliaria, per l’affidamento del servizio di trasporto alunni della scuola infanzia,

primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Sommariva Perno per gli a. s. 2025/2026-2026/2027-2027/2028, come disciplinato dal progetto a base di gara.

### **Si invita**

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito/Disciplinare di gara e dall'ulteriore documentazione a base di gara, le condizioni approvate con le determinazioni sopra richiamate.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La presente procedura negoziata, in esito all'indagine di mercato svolta da questa CUC pubblicata all'indirizzo: [https://cucbra.traspare.com/market\\_surveys/7](https://cucbra.traspare.com/market_surveys/7), è svolta attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, mediante acquisto effettuato con confronto concorrenziale (Richiesta di Offerta -RDO-), accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 50 co.1 lett. e), 108 co.2 ss. del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito indicato anche *Codice*).

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dall'invio degli inviti, nel caso si debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, detto termine è prorogato per un massimo di un mese, salvo il verificarsi di ulteriori proroghe ex Allegato I.3 del Codice, da certificare a cura del RUP.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Sommariva Perno: codice NUTS ITC16

**CIG:** \_\_\_\_\_ **CUI: S82001660040202500002.**

L'aggiudicatario, una volta selezionato dalla Centrale di Committenza di Bra, stipulerà il relativo contratto di appalto con il Comune di Sommariva Perno.

**Il RUP della CUC** (ex artt. 15 c.9 e 62 c.13 del Codice, con i compiti di cui all'art. 7 dell'All. I.2 del Codice) è l'**arch. Monica Perno** ([cuc@comune.bra.cn.it](mailto:cuc@comune.bra.cn.it)), pertanto competente per le sole attività relative all'affidamento e, quindi, fino all'aggiudicazione.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, disponibile all'indirizzo internet: <https://www.acquistinretepa.it>, è il Sistema informatico realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono di effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni in forma elettronica e lo svolgimento delle procedure telematiche di affidamento, attraverso il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle [Regole del Sistema di e-Procurement](#).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel quanto previsto dalle [Regole del Sistema di e-Procurement](#).

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Posta Elettronica Certificata -PEC-) o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 IDENTIFICAZIONE**

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Si fa presente che la richiesta di offerta (RDO) viene inviata ai soli operatori economici, precedentemente individuati con l'indagine di mercato svolta, che alla data di invito risultano iscritti e abilitati alla categoria merceologica "Noleggio con conducente" del bando "Servizi" del MePA di Consip spa.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. il presente disciplinare di gara;
2. la documentazione di progetto del servizio consistente in:
  - 2.1. capitolato speciale e relativi allegati (informativa trattamento dei Dati, schema nomina a responsabile del trattamento -DPA-);
  - 2.2. relazione tecnica illustrativa e documento di stima economico;
  - 2.3. DUVRI;
3. schema di domanda di partecipazione (Mod. A);
4. documento di gara unico europeo (DGUE);
5. Schemi e modelli allegati al disciplinare di gara:
  - 5.1. Mod. D, dichiarazione conformità standard sociali minimi;
  - 5.2. Mod. G, fac-simile giustificativi offerta;
6. patto di integrità approvato dal Comune di Sommariva Perno;
7. informativa trattamento dati artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16 CUC;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma di e-procurement, in corrispondenza della RdO in oggetto.

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito anche "Disciplinare") contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale di committenza, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto, come meglio specificato nella documentazione di gara su elencata.

Il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti del MePA, utilizzando l'apposita funzione, entro il termine indicato in RdO. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno \_ giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il medesimo canale.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dalla Centrale di Committenza anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma, tra la documentazione in consultazione della RdO, nel rispetto del termine suddetto termine. Eventuali rettifiche al Disciplinare di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

La stazione appaltante, con le modalità messe a disposizione dalla Piattaforma, aggiornerà i documenti in consultazione con l'indicazione, in forma anonima, delle risposte alle richieste di chiarimenti (qualora sostanziali e/o di interesse comune) nonché eventuali ulteriori informazioni ovvero chiarimenti, specifiche ed eventuali rettifiche in merito alla presente procedura a tutti i partecipanti alla gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma, anche attraverso il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In subordine, in ipotesi di oggettiva impossibilità di comunicazioni ai sensi del precedente paragrafo, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono valide ed efficaci qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [comunebra@postecert.it](mailto:comunebra@postecert.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante: diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In particolare, la modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Sommariva Perno, secondo le modalità specificate nella documentazione di progetto allegato.

Il contratto di appalto è stipulato "a corpo"; il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs n.36/2023, l'eventuale frazionamento potrebbe comportare una eccessiva compressione del mercato tale da risultare di scarso interesse da parte dei potenziali operatori economici oltre che risultare inefficace dal punto di vista tecnico-organizzativo relativamente alla particolare tipologia di servizi richiesti.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada	60130000-8	€ 82.183,68
<b>Importo servizi a base di gara</b>			<b>€ 82.183,68</b>
<b>di cui oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>			€ 408,00
<b>Importo servizi a base di gara soggetti a ribasso</b>			<b>€ 81.775,68</b>

L'importo a base di gara, calcolato in base alla previsione dei costi prevista per l'esecuzione del servizio, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 55.647,00 calcolati sulla base di una stima dell'entità della manodopera necessaria. Per la determinazione di tali costi, ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice, in luogo del CCNL "Noleggio autobus con conducente" (non disponibile tra le prescritte tabelle Ministeriali), sono state utilizzate le tabelle relative al costo medio orario per i dipendenti delle imprese operanti nel settore della "Mobilità", area contrattuale "Attività ferroviarie" – costo medio orario livello F2 (contratto collettivo del settore merceologico più affine a "Noleggio autobus con conducente").

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, gli stimati costi della manodopera, sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso<sup>1</sup>. Come chiarito in ultimo<sup>2</sup> dal Consiglio di Stato, sez. V, 18.04.2025 n. 3418 è **consentito all'operatore economico formulare un'offerta che preveda un ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante** negli atti di gara (*lex specialis*). Tale scelta **non comporta l'esclusione** automatica dalla procedura ma obbliga la stazione appaltante a sottoporre l'offerta a **verifica di anomalia, restando comunque fermo l'obbligo per l'offerente di garantire il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.**

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e all'allegato I.01, è il seguente: "Noleggio autobus con conducente" - **codice IC36**. *L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a garantire l'applicazione di tale CCNL, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.*

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Sommariva Perno.

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni scolastici (2025/2026-2026/2027-2027/2028) con inizio e scadenza fissati dal calendario previsto dalle Autorità Scolastiche, e verrà a scadere, senza formalità, il 30/06/2028, corrispondenti a 34 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

In relazione alle prestazioni oggetto del contratto, è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, secondo quanto ulteriormente disciplinato all'art. 9 del Capitolato di progetto a base di gara, a cui si rimanda.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Opzione di proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 65.746,94 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto. Per tale eventuale periodo di proroga le condizioni contrattuali applicate resteranno le stesse del contratto in scadenza.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 164.367,36, al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 3

---

1 Delibera ANAC n. 452 del 9/10/2024: *I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale. I costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e l'eventuale divieto indicato nel bando va inteso come relativo. La conseguenza per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia.*

2 Tra cui: Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024 n. 9255 e 9 giugno 2023 n. 5665, TAR Lazio, sez. IV, 5 febbraio 2025, n. 2667, Parere MIT n. 2513 del 18/07/2024.

<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 82.183,68</b>
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 16.436,74
Importo per l'opzione di proroga contrattuale (24 mesi)	€ 54.789,12
	€ 10.957,82
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 164.367,36</b>

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento si intendono come «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e dall'art. 1, lett. o), dell'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, in particolare, sono:

- **medie imprese:** le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- **piccole imprese:** le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- **micro imprese:** le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Si applica la [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#) nonché l'art. 99 del Codice. La stazione appaltante effettua le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Le verifiche possono essere avviate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le circostanze di cui all'[articolo 94](#) del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'[articolo 95](#) del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'[articolo 65](#), comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando

attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, non diversamente risolvibile.

Sono **esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul [Portale dell'Autorità](#) (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Operatore Economico accedendo al proprio fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati e autorizzarne l'accesso a seguito di specifica richiesta.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**a) Iscrizione** nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'[allegato II.11 del Codice](#).

*Inoltre (se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i..*

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma (Parte IV Sezione A).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**b) Iscrizione REN** (Imprese Autorizzate all'Esercizio della Professione Trasporto Persone) che abilita ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al D.Lgs. 395/2000 e successivo D.M. Trasporti n. 161/2005 e s.m.i. (o equivalente titolo comunitario).

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma (Parte IV Sezione A).

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**c) Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura **almeno pari € 180.000,00 IVA esclusa**.

*Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.*

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascuno utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma.

La comprova del requisito è fornita, tramite FVOE, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**d) Esecuzione** negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara **di almeno n. 2 servizi analoghi** (*servizio di trasporto scolastico*), **per un importo minimo di ciascuno pari a € 60.000,00 IVA esclusa**; *in caso di servizi e non ancora conclusi, deve essere considerata solo la parte di quota svolta con buon esito alla data di indizione della procedura di gara.*

*In caso di servizi svolti e non ancora conclusi, deve essere considerata solo la parte di quota svolta con buon esito alla data di indizione della procedura di gara.*

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascuno utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma.

La comprova del requisito è fornita, tramite FVOE, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello relativo all'iscrizione REN, di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

##### Requisiti di capacità economico finanziaria

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

##### Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- Il requisito relativo all'iscrizione al REN di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

##### Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel contratto sono specificati in concreto i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, cioè l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione; in altri termini, deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione della prestazione o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti; anche nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, indicando a tali fine a quale criterio migliorativo dell'offerta del concorrente è finalizzato. Ciò dal momento che non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'[articolo 96, comma 15 del Codice](#). L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario; a tal fine l'istituto del subappalto è ammesso nel limite del 49% dell'importo complessivo del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione della rilevante complessità tecnica dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo dello svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si richiamano per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel CSA a base di gara e contiene il numero degli addetti con indicazione di qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'[articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare

una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 del Capitolato a base di gara, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 del Capitolato a base di gara.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice stesso. È comunque richiesta all'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, ai sensi dell'art. 53 commi 4 e 4-bis del Codice alla medesima, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del medesimo Codice.

## **11. SOPRALLUOGO**

La mancata effettuazione del sopralluogo assistito non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 secondo anche quanto riportato all'indirizzo internet: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

È richiesto che la documentazione relativa alla dimostrazione dell'avvenuto versamento sopra riportato venga inserita nel plico telematico.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Oltre a quanto già previsto dall'ANAC<sup>3</sup>, si ritiene opportuno specificare che *“il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l'offerta, può essere tardivo ed è sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta e, pertanto, non idoneo a violare*

<sup>3</sup> Nella Relazione AIR dell'ANAC al bando tipo n. 1 – 2023 l'Autorità ha affermato che, *“al fine di evitare possibili interferenze con il principio di cui all'articolo 10 del codice [principio di tassatività delle cause di esclusione n.d.r.] si è scelto di considerare il pagamento del contributo in esame quale condizione di ammissibilità dell'offerta, nel senso che la mancata presenza della prova del pagamento del contributo non consente di valutare l'offerta. Siffatta opzione è aderente alla previsione di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e, altresì, risulta coerente con gli ultimi arresti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, 03/02/2023, n. 1175)”*.

*il principio della par condicio tra i concorrenti” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198; TAR Lazio, Roma, sez. II, 19 settembre 2024, n. 16458).*

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement, **entro e non oltre la scadenza prevista dalla R.d.O. per la presentazione delle offerte.**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutta la documentazione, amministrativa, tecnica ed economica deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.<sup>4</sup>

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

#### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel Regolamento di e-procurement della Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di presentazione dell’offerta.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e procedere all’upload e all’invio della stessa sul sistema entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

L’“OFFERTA” è composta da:

- A. **Documentazione Amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando il termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati, anch’essi abilitati alla corrispondente categoria MePA.

Il DGUE è compilato attraverso la funzionalità messa a disposizione nella Piattaforma (secondo quanto ulteriormente specificato al successivo paragrafo 15.5). La dichiarazione di offerta economica e parte di quella tecnica sono redatte attraverso il sistema, da stampare in formato .pdf prima della relativa

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell’art. 65 comma 1 del d.lgs. 82/2005, l’apposizione della firma digitale è di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante (*Consiglio di Stato, sez. III sent. 16 aprile 2019 n. 2493*).

sottoscrizione. Le ulteriori dichiarazioni amministrative, sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti, elencati al punto 2.1 e messi a disposizione nella Piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione, nonché eventuali documenti allegati all'offerta, qualora redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'[articolo 101](#) del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente disciplinare, espressamente richieste dal Disciplinare di gara.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma e, in corrispondenza della sezione "**Busta amministrativa**", inserisce la seguente documentazione, adeguatamente predisposta e sottoscritta:

1. dichiarazione sostitutiva per la partecipazione RdO (*generato dal sistema*);
2. domanda di partecipazione (Mod. A);
3. DGUE (*in formato .xlm e in formato .pdf.p7m*);
4. eventuale procura;
5. ricevuta pagamento ANAC;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
8. patto di integrità sottoscritto;
9. dichiarazione, sulla base del modello Allegato D, di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
10. ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
11. Per gli operatori economici che adottano un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3: dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
12. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di soggetti associati, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa dell'associazione tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La **Domanda di partecipazione (modello All. A)** è integrata con il Documento Unico di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive necessarie ed è redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del Codice, ancorché non espressamente indicati<sup>5</sup>.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al capoverso precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice (in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave), commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Le dichiarazioni dei "Requisiti Generali di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del Nuovo Codice Appalti", sono da dichiarare con il DGUE, da compilarsi in ogni parte e firmato digitalmente.

Nella **Domanda di partecipazione**, il concorrente indica:

---

<sup>5</sup> L'indicazione dei dati identificativi del soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice è finalizzata alla verifica dei requisiti di competenza della stazione appaltante, nel caso di mancata indicazione di uno o più dei dati richiesti al successivo punto 1) della domanda non è causa di esclusione (né, pertanto, di soccorso istruttorio per sanare la domanda di partecipazione). Ove non rilevabili da banca dati ufficiale o da pubblico registro, saranno richiesti all'operatore economico nei confronti del quale l'Amministrazione intende procedere alle verifiche di competenza.

- I propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede).
- In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata), oltre alle quote di partecipazione.
- In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara<sup>6</sup>, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre.
- I dati identificativi dell'impresa in caso di ricorso all'avvalimento.
- La dichiarazione di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nella Domanda di partecipazione (*modello All. A*) il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice<sup>7</sup>, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, *ovvero* indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non incorrere nei divieti di cui all'art. 68, comma 14, del D.lgs. 36;
3. per gli operatori economici che adottano misure di self-cleaning, ad integrazione del proprio DGUE, indica il riferimento alla relazione che illustra le misure adottate, inserita nel FVOE;
4. per gli operatori economici sottoposti a concordato preventivo con continuità aziendale, ad integrazione del proprio DGUE, gli elementi di cui al punto 15.2;
5. per gli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, ad integrazione del proprio DGUE, indica i provvedimenti emessi e i relativi riferimenti;
6. (*eventuale*) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
7. ad integrazione del proprio DGUE, che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
8. di accettare il patto di integrità approvato dal Comune di Sommariva Perno allegato alla documentazione di gara;
9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice generale di comportamento approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Sommariva Perno, reperibile al link: <https://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/portals/10103/SiscomArchivio/8/ALLEGATODELIBERA.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai

<sup>6</sup> Solo in caso di Consorzi Stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, qualora il concorrente non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

<sup>7</sup> - titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 - socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
 - soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;  
 - componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;  
 - direttore tecnico e del socio unico;  
 - amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti.

propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

10. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
11. di impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; attraverso il seguente link: <https://comunedibra.whistleblowing.it/#/> è possibile accedere alla piattaforma informatica del Comune di Bra che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino questa Amministrazione;
12. di aver attentamente visionato ed esaminato tutte le norme, clausole e disposizioni contenute nella documentazione di gara, contrattuale e progettuale e di accettarle tutte senza condizione o riserva alcuna e di impegnarsi a porle in essere in caso di aggiudicazione;
13. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
14. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
16. di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare l'esecuzione delle prestazioni, a seguito di richiesta della stazione appaltante, anche nelle more della stipula del contratto, come indicato dalla documentazione di gara;
17. di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con ricevuta n. ...., oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa, allegando la ricevuta all'offerta;
18. di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
19. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del [decreto legge n. 76/20<sup>8</sup>](#);
20. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
21. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
22. per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti:
  - inserisce nel FVOE copia dell'ultimo rapporto sul personale trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:
  - si impegna, in caso di aggiudicazione, a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

---

8 Codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL, in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per indicare i contratti collettivi nazionali di lavoro (utilizzato nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all'INPS) <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

- dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- si impegna, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15: che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15, indicandone il numero;

23. di non essere incorso, negli ultimi dodici mesi, nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'All. II.3 al Codice;
24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella lettera invito e, comunque, per tutto il periodo necessario alla stazione appaltante per addivenire all'aggiudicazione della gara;
25. di essere edotto ed accettare che quanto proposto nell'offerta tecnica diverrà, se accettato dalla stazione appaltante, parte integrante del contratto e che la violazione degli obblighi assunti con l'offerta presentata in sede di gara è causa di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
26. di essere edotto che, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
27. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
28. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
29. attesta di essere informato in merito all'utilizzo della Piattaforma telematica, secondo i termini indicati e richiamati dal presente disciplinare di gara e dal regolamento di e-procurement e di partecipazione e gestione con modalità telematica della presente procedura e di accettare di conseguenza ed incondizionatamente tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti su richiamati, nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza dei concorrenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma;
30. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
31. attesta di aver preso visione e di essere informato sul trattamento dei dati, come indicato ulteriormente al punto 29 del Disciplinare;
32. di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
33. di essere edotto che l'accesso agli atti sarà assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 e che eventuale motivata e comprovata dichiarazione di NON consentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere presentata in sede di offerta, producendo apposita offerta secretata;

34. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
35. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
36. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 oppure, se operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
37. di attestare che la documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs n. 82/05.

#### **Sottoscrizione documentazione.**

La domanda e le relative dichiarazioni (compreso il DGUE) sono sottoscritte ai sensi del CAD (decreto legislativo n. 82/2005):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

#### **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE dell'ausiliaria;
- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

#### **15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d. di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - a) copia del contratto di rete
  - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - c) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - d) dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - a) copia del contratto di rete
  - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
    - dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

#### **Per i consorzi stabili**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
  - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; *oppure* di partecipare in più di una forma, ..... [indicando quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *oppure* di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente ... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

#### **Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
- b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; *oppure* di partecipare in più di una forma, ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *oppure* di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

### 15.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta<sup>9</sup> di:

- Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del Codice (rif. artt. da 94 a 98).
- Soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli all'art. 100 del Codice, richiesti dal presente Disciplinare di gara.

L'operatore economico (ciascun soggetto tenuto alla compilazione di proprio DGUE) dovrà compilare il modello DGUE in modalità elettronica, sottoscritto con firma digitale, seguendo le seguenti istruzioni:

- a) scaricare e salvare sul proprio PC il file *DGUE espd-self-contained-request* pubblicato dalla stazione appaltante;
- b) accedere al Portale, dal menù selezionare la funzione eDGUE per la compilazione del DGUE;
- c) selezionare la voce "Importare un DGUE" e caricare il documento DGUE allegato alla documentazione i gara (precedentemente scaricato e salvato) cliccando su "Scegli file";
- d) compilare il file con tutte le informazioni e dichiarazioni richieste;
- e) completata la compilazione, mediante il pulsante "Quadro generale" selezionare la voce "Scaricare" ed esportare il file DGUE sia in formato .xml che in formato .pdf e, successivamente, firmare digitalmente l'estensione PDF del DGUE generato.

Il DGUE, in caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata e/o con avvalimento, deve essere reso e firmato digitalmente da ciascun componente del raggruppamento e anche dall'impresa ausiliaria, e caricato sulla Piattaforma.

### 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, secondo le modalità di cui al precedente punto 13, in corrispondenza della sezione "Busta tecnica". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) documento di offerta tecnica (fac-simile di sistema);
- b) relazione tecnica dei servizi offerti (max 8 pagine A4 oltre gli allegati<sup>10</sup>);
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Ai sensi dell'Allegato II.5, Parte II sub 8 al Codice, l'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice, l'offerente allega una **dichiarazione**, adeguatamente sottoscritta, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le

<sup>9</sup> Secondo anche quanto indicato dal [Comunicato del MIT n. 0006212 del 20 giugno 2023](#)

<sup>10</sup> Per allegati si intendono, a titolo esemplificativo: schemi grafici, schede tecniche, grafici, C.V., cronoprogramma.

ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Alla dichiarazione può, a tal fine, allegare una copia firmata dell'**Offerta tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.<sup>11</sup>

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere all'offerente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione (precedente punto 15.1), a pena di esclusione, da ciascun componente del raggruppamento.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "**Busta economica**" l'operatore economico inserisce la documentazione economica di seguito indicata, secondo le modalità specificate al punto 13.

1. L'offerta economica, redatta sulla base del fac-simile generato dal Sistema, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- A) il **ribasso unico percentuale** (in cifre e in lettere) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 81.775,68 (al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'Iva);  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- B) i costi **aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, afferenti l'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023;
- C) i **costi della manodopera**, afferenti l'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

*Nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante (vedere precedente art. 3), ai sensi dell'art. 41 comma 14 e dell'art. 110 del Codice, in sede di giustificazione dell'offerta, l'offerente potrà dimostrare che l'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando l'obbligo di dimostrare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.*

2. (eventuale) La **dichiarazione dei giustificativi** di offerta (Mod. G) nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione (precedente punto 15.1), a pena di esclusione, da ciascun componente del raggruppamento.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<sup>11</sup> La Stazione Appaltante si riserva di non accettare, in tutto o in parte, gli oscuramenti proposti, in considerazione delle motivazioni e delle relative prove presentate a supporto della dichiarazione resa.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	punti D max	punti Q max	punti T max	
1	Organizzazione messa in campo per la gestione del servizio	14	<p><u>Organizzazione messa in campo per la gestione del servizio.</u> L’Offerente dovrà descrivere e illustrare la propria proposta di organizzazione e gestione della commessa, presentando una relazione in cui descrivono le modalità di gestione del servizio, con riferimento ai seguenti “<i>sub-criteri</i>”:</p>				
			1.1	<p><u>Qualità dell’organizzazione aziendale</u> in termini di dotazione organica e adeguatezza della struttura organizzativa, effettivamente messa in campo per l’esecuzione del servizio, con specifico riferimento alle modalità operative adottate.</p> <p><i>La proposta offerta sarà valutata nei termini dei seguenti “criteri motivazionali”:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>adeguatezza e completezza</b> della proposta.</li> </ul>	6		
			1.2	<p><u>Formazione del personale addetto al trasporto scolastico,</u> con particolare riferimento a corsi aventi ad oggetto il primo soccorso rivolto ai minori in età scolare o corsi riguardanti l’interazione con soggetti minori. L’Offerente illustri la formazione effettivamente svolta nell’ultimo biennio, nonché il Piano di formazione e aggiornamento rivolto al personale addetto allo svolgimento del servizio che, in caso di aggiudicazione, sarà adottato.</p> <p><i>La proposta offerta sarà valutata nei termini dei seguenti “criteri motivazionali”:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>adeguatezza e completezza</b> della proposta.</li> </ul>	8		
2	Gestione degli imprevisti e delle emergenze messe in campo per l’esecuzione del servizio	15	2.1	<p><u>Modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze nel corso di svolgimento del servizio.</u></p> <p>L’Offerente dovrà descrivere e illustrare la propria proposta, presentando una relazione in cui descrive le modalità di gestione delle emergenze che possano verificarsi durante l’espletamento del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di incidente,</li> <li>• in caso di eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili</li> <li>• arresto del mezzo o altri eventi.</li> </ul> <p><i>La proposta offerta sarà valutata nei termini dei seguenti “criteri motivazionali”:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>adeguatezza, completezza ed efficacia</b> delle modalità di gestione che si impegna ad adottare.</li> </ul>	8		

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		punti D max	punti Q max	punti T max
			2.2	<p><u>Modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze all'avvio del servizio.</u></p> <p>L'Offerente dovrà descrivere e illustrare la propria proposta, presentando una relazione in cui descrive le modalità di gestione delle emergenze che possano verificarsi al momento dell'avvio del servizio giornaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di indisponibilità improvvisa del mezzo;</li> <li>• in caso di indisponibilità improvvisa dell'autista e/o assistenza.</li> </ul> <p><i>La proposta offerta sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":</i></p> <p>– <b>adeguatezza ed efficacia</b> delle modalità di gestione che si impegna ad adottare.</p>	7		
3	Qualità della manutenzione e della pulizia degli automezzi	10	3.1	<p><u>Gestione pulizia e sanificazione degli automezzi.</u></p> <p>L'Offerente dovrà descrivere e illustrare la propria proposta, presentando una relazione in cui descrive il piano di pulizia e sanificazione dei veicoli adibiti al servizio, con indicazione delle modalità di programmazione, di esecuzione e di controllo adottati. Con specifico riferimento a modalità, frequenza e indicando le soluzioni adottate per garantire l'ottimale cura dei veicoli adibiti stabilmente al servizio.</p> <p><i>La proposta offerta sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>adeguatezza, completezza ed efficacia</b> delle soluzioni adottate per la pulizia e la sanificazione dei veicoli adibiti stabilmente al servizio, anche con riferimento alla tipologia ed alla frequenza.</li> </ul>	10		

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	punti D max	punti Q max	punti T max
4	Obiettivi di parità e benessere organizzativo aziendali	8	<p>4.1 Adozione, da parte del concorrente, di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;</li> <li>• <i>part time</i>, aspettativa per motivi personali;</li> <li>• integrazione economica a congedi parentali;</li> <li>• <i>benefit</i> di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro famigliari;</li> <li>• sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;</li> <li>• formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;</li> <li>• identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. <i>diversity manager</i>);</li> <li>• adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.</li> </ul> <p>(in caso di RTI il dato offerto può essere riferito a uno o più operatori del raggruppamento, purché chiaramente specificato)</p> <p>ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– adozione di <b>n. 0</b> interventi: <u>coefficiente = 0,00;</u></li> <li>– adozione di <b>n. 1</b> interventi: <u>coefficiente = 0,25;</u></li> <li>– adozione di <b>n. 2</b> interventi: <u>coefficiente = 0,50;</u></li> <li>– adozione di <b>n. 3</b> interventi: <u>coefficiente = 0,75;</u></li> <li>– adozione di <b>n. 4</b> interventi: <u>coefficiente = 1,00.</u></li> </ul> <p><i>Alla dichiarazione di offerta deve essere allegata adeguata documentazione a comprova di ciascun intervento adottato a pena della mancata assegnazione del relativo punteggio.</i></p>		1	
			<p>4.2 <u>Strategie delle misure di welfare aziendale</u> adottate per il contrasto del turn over, con indicazione dei risultati attesi e di quelli effettivamente conseguiti.</p> <p><i>La proposta offerta sarà valutata nei termini dei seguenti “criteri motivazionali”:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>adeguatezza e completezza</b> delle soluzioni adottate ed <b>efficacia</b> delle misure volte al contrasto del turn over.</li> </ul>	5		
			<p>4.3 <b>Possesso</b> (in caso di RTI, almeno da parte di uno degli operatori del raggruppamento) di <b>certificazione alla norma UNI/PdR 125:2022</b> (Certificazione parità di genere) idonea e in corso di validità.</p> <p><u>A pena della mancata assegnazione del relativo punteggio, alla dichiarazione di offerta deve essere allegata copia conforme dell’attestato di certificazione, ottenuto da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.</u></p>			2

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		punti D max	punti Q max	punti T max
5	Proposte migliorative al Servizio	23	5.1	<p>Proposte migliorative sulla sicurezza degli utenti trasportati. L'offerente illustri e descriva le proposte che intende adottare per l'esecuzione del servizio, evidenziandone il miglioramento atteso e l'implementazione rispetto a quanto previsto dal Capitolato.</p> <p><i>La proposta offerta sarà valutata nei termini dei seguenti "criteri motivazionali":</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>adeguatezza e completezza</b> delle soluzioni adottate ed <b>efficacia</b> delle misure volte all'implementazione della sicurezza.</li> </ul>	7		
			5.2	<p>Servizi a sostegno delle attività didattiche per singolo anno, per attività extrascolastiche legate al P.O.F. (Piano Offerta Formativa) senza ulteriori costi per l'Amministrazione, con riferimento al numero annuo di singola uscita extrascolastica.</p> <p>L'Offerente dovrà indicare il numero di servizi di trasporto che si impegna ad effettuare gratuitamente per ciascun anno scolastico a sostegno delle attività didattiche dell'Istituto Comprensivo di Sommariva Perno, per l'intera durata dell'appalto, in orario compatibile con l'espletamento del servizio di trasporto scolastico e con percorso a/r (sul territorio comunale o comuni limitrofi).</p> <p>ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per <u>almeno 10 uscite</u> annue: coeff. <b>1,00</b></li> <li>• per <u>almeno 8 uscite</u> annue: coeff. <b>0,80</b></li> <li>• per <u>almeno 6 uscite</u> annue: coeff. <b>0,70</b></li> <li>• per <u>almeno 5 uscite</u> annue: coeff. <b>0,50</b></li> <li>• per <u>almeno 4 uscite</u> annue: coeff. <b>0,40</b></li> <li>• per <u>almeno 3 uscite</u> annue: coeff. <b>0,20</b></li> </ul>		16	
TOTALE		70					

I criteri di cui alla precedente tabella, sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- la valutazione tende a privilegiare le Offerte tecniche:
  - maggiormente significative sotto i diversi profili previsti dalla tabella precedente
  - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
  - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell'Offerta tecnica;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
  - sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
  - non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui alla precedente tabella, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- nella valutazione, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza:
  - sono privilegiate le Offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;

- sono penalizzate le Offerte tecniche che eccedano i limiti quantitativi (n. pagine) della relazione di offerta tecnica, oppure che risultino rappresentate con modalità e dimensioni inadeguate (eccessiva contrazione dimensionale del font/carattere, bassa risoluzione, ecc.) e tali da intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, sulla base della seguente griglia di valutazione (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Criterio di giudizio</i>
Ottimo	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Distinto	0,9	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,8	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,7	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,6	Aspetti sufficientemente positivi
Non del tutto sufficiente	0,5	Aspetti non del tutto sufficienti
Insufficiente	0,3	Proposta limitata
Gravemente insufficiente	0,2	Quasi nessuna proposta o miglioramento rilevante
Assente	0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni singolo elemento (sub-criterio) esaminato:

- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- attribuendo il coefficiente uno alla media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie; il coefficiente così ottenuto sarà quello da moltiplicare per il relativo peso sub-criterio.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula indipendente (per la quale il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti), secondo quanto indicato nella precedente tabella del punto 18.1, in corrispondenza di ciascun sub-criterio di valutazione.

*I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.*

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico (**unico ribasso percentuale** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso) un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **Formula non lineare**

$$V_i = \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

- V<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- R<sub>i</sub>** = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i*-esimo;
- R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;
- α** = coefficiente 0,50

*I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.*

#### **18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

*I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.*

#### **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a *n*. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito della Centrale di committenza, nella corrispondente sezione dell'amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso il seguente link: <https://www.comune.bra.cn.it/it>

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

#### **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627; TAR Campania, sez. II, 2 marzo 2020, n. 957; TAR Puglia – Bari, sez. III, 2 luglio 2021, n. 1125; ANAC parere precontenzioso n. 237/2022). Pertanto, la stazione appaltante informa che sarà data comunicazione ai concorrenti circa la data delle sedute non riservate, ai soli fini della pubblicità.

La prima sessione ha luogo alle ore \_\_\_\_ del giorno in cui è previsto il termine per la presentazione delle offerte.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma di e-procurement, in corrispondenza della presente RDO.

Parimenti le successive sedute non riservate sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma con immediatezza e, comunque, almeno 12 h (12 ore) prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sedute che la Stazione Appaltante non intenda rendere pubbliche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP della CUC, ovvero l'apposito ufficio CUC dell'Area degli Staff dell'Ente capofila (di seguito *seggio di gara*), anche in seduta monocratica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- proporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara;
- redigere apposito verbale.

Le operazioni di gara verranno interrotte nel caso si dovesse ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, aggiornando la seduta secondo le modalità di cui al precedente punto 20.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, adottati dal Dirigente della CUC su proposta del RUP, sono comunicati ex art. 90 del Codice, entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Qualora non si proceda nel corso della prima sessione di gara, in continuità alle operazioni ivi previste (di cui al punto 21), la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara secondo le modalità di cui al punto 20.

Il RUP, ovvero il Seggio di Gara di gara se nominato, completate le ammissioni dei concorrenti procederà, nella medesima seduta, alle operazioni formali di apertura delle relative buste tecniche, consistente nelle operazioni formali di "sbloccaggio" informatico dell'Offerta Tecnica e delle verifiche, meramente formali e non sostanziali dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. Eventuali comunicazioni ai concorrenti avvengono con le modalità di cui al precedente punto 20.

In seduta riservata, la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice in successiva seduta di gara, di cui ne è data pubblicità ai concorrenti secondo le modalità di cui al precedente punto 20, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del D.Lgs n. 36/2023 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sarà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (precisato che sarà preso in considerazione il punteggio tecnico prima della riparametrazione), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare. La ricorrenza di tale condizione, solo nel caso di presenza di almeno tre offerte ammesse, costituisce elemento specifico, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera inferiore da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo nonché, ove ricorra, quelle volte a dimostrare l'equivalenza del proprio CCNL. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata (dalla Commissione giudicatrice o dal RUP nel caso si sia proceduto alla verifica dell'anomalia delle offerte) in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023, in ogni caso, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 99 del Codice, nei confronti degli ulteriori partecipanti alla procedura.

La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, si riserva senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a. di revocare il presente procedimento di gara;
- b. la più ampia facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta e, comunque, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice. A tal fine si specifica altresì che:
  - la decisione può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, anche su proposta del Comune di Sommariva Perno che ha delegato la procedura di affidamento e, pertanto, deputato alle valutazioni in merito all'idoneità dell'offerta, nei confronti della quale è stata proposta l'aggiudicazione, alle esigenze dell'amministrazione e all'oggetto del contratto.

Le competenze della Centrale di Committenza di Bra, in funzione della delega ricevuta da parte del Comune di Sommariva Perno, ai sensi della Convenzione stipulata e dell'art. 62 del Codice, si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione. La stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso, competono al sopra indicato Comune delegante.

Ai sensi dell'art. 108 comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante committente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 53 del Codice, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice. Si applica. Ove non derogato dall'art. 53 del Codice, quanto previsto all'art. 117 del Codice stesso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione, da parte del Comune di Sommariva Perno, del documento di stipula della RDO del MePA.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **24.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Oltre a fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante. Tra gli obblighi in capo alla ditta, l'aggiudicatario dovrà:

- Presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del codice, nella forma di cui all'art. 117 del Codice, secondo quanto ulteriormente disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto;
- Presentare le polizze assicurative, come richieste dal Capitolato speciale d'appalto;
- Se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto;
- Presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnico professionale;
- Nel caso di aggiudicazione a raggruppamenti temporanei (non costituiti): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68, c. 6 del codice;
- Effettuare il versamento richiesto per le spese contrattuali secondo quanto comunicato da parte del Comune di Sommariva Perno (corrispondenti all'imposta di bollo di legge).

#### **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Sommariva Perno, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati dall'Amministrazione committente, accedendo al link: <https://piao.dfp.gov.it/plans>

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte Via Confindenza n. 10, 10121 Torino.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara, denominata: Informativa trattamento dati. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina "Privacy e Cookie" (link diretto: <https://www.comune.bra.cn.it/it/privacy>).